

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 09/02/2021

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 18

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l'anno 2021

SOMMARIO: *Con la presente circolare l'Istituto comunica, relativamente all'anno 2021, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e illustra le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.*

INDICE

- 1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali*
- 2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD*
- 3. Sgravio contributivo ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

4. Riscossione del contributo di maternità

5. Modalità di versamento

1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del - 0,3%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2019-dicembre 2019 e il periodo gennaio 2020-dicembre 2020.

Pertanto, per il 2021 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, risulta come segue:

Anno 2021	Retribuzione convenzionale
Misura giornaliera	€ 27,21
Misura mensile (25gg)	€ 680,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il **2021**, i contributi dovuti dai pescatori "autonomi".

2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD

In base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all'aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29% dal 1° gennaio 2013.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l'anno **2021** nei confronti dei pescatori l'aliquota contributiva resta ferma nella misura del **14,90%**.

Tale aliquota risulta determinata come segue:

Gestione F.P.L.D.	Aliquote	Coefficienti di ripartizione
Base	0,11	0,007383
Adeguamento	14,79	0,992617
Totale	14,90	1

Il contributo mensile per l'anno **2021**, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a € **101,32** così suddiviso:

F.P.L.D.	Contributo mensile
Base	€ 0,75
Adeguamento	€ 100,57

3. Sgravio contributivo ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

L'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l'estensione in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30.

L'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) aveva disposto che: *"A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento"*. Come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire degli sgravi di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le stesse modalità previste negli anni precedenti.

Successivamente, l'articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale: *"A decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazione dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento"*.

A far tempo dal periodo gennaio 2021, quindi, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella seguente misura percentuale:

- 44,32%.

Conseguentemente, nell'anno 2021 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a **€ 56,42** così suddiviso:

F.P.L.D.	Contributo mensile
Base	€ 0,42
Adeguamento	€ 56,00
Totale	€ 56,42

4. Riscossione del contributo di maternità

Con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata disciplinata l'estensione del diritto all'indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura a carico di ogni iscritto al Fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 250/1958 è uguale a quella prevista per ogni iscritto all'assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all'importo mensile di **€ 0,62**. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

5. Modalità di versamento

Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L'Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l'anno **2021**.

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2006, non si procede all'invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi